APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, L'8 MAGGIO 1940

Art. 3 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)

Questo Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avverra' in Roma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e gli hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Madrid, in doppio esemplare, in lingua italiana ed in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede, 18 maggio 1940.

Per l'Italia

GASTONE GAMBARA

Per la Spagna

JUAN BEIGBREDER

Visto, d'ordine di' Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

Versione in vigore dal 17 ottobre 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940
Estremi	Legge 13 agosto 1940, n. 1348
Partizione	Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in/accordo-per-l-istituzione-di-una-commissione-mista-permanent-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it